

*Art. 55 Correlazione dei procedimenti*

1. Il procedimento di autorizzazione all'apertura di esercizi di vicinato e di medie strutture di vendita è contestuale a quello abilitativo di carattere urbanistico-edilizio. Per quel che concerne, in particolare, le medie strutture di vendita, termini e modalità del relativo rilascio sono disciplinati - in conformità a quanto disposto dalla DGRL n. VIII/6024 del 5.12.2007 - da apposito Regolamento.
2. L'apertura di un esercizio di vicinato, conforme alla normativa urbanistica comunale, può essere effettuata con presentazione telematica di apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività da inviare contestualmente all'ufficio commercio e all'ufficio edilizia privata del Comune, alla quale deve essere allegata planimetria in scala non inferiore 1:100 relativa ai locali oggetto dell'intervento.
3. Nei casi in cui per l'apertura di una media struttura di vendita, conforme alla normativa urbanistica comunale, ci si avvalga della facoltà di D.I.A. di cui agli art. 41 e 42 della L.R. n. 12/2005, alla richiesta di autorizzazione di esercizio va allegata la relazione tecnica asseverata prevista dall'art. 42, comma 1, della L.R. n. 12/2005.
4. Qualora non ci si avvalga della facoltà di D.I.A., contestualmente alla richiesta di autorizzazione ex art. 8 del D.Lgs. n. 114/1998, va presentata istanza per il rilascio del permesso di costruire richiesto per la realizzazione delle opere necessarie.
5. L'apertura di medie e grandi strutture di vendita di qualsiasi tipologia è soggetta al rilascio di apposita autorizzazione ai sensi della normativa regionale sul commercio.
6. Se l'autorizzazione commerciale produce effetti anche di Permesso di Costruire, va sottoscritta anche dal Responsabile della struttura tecnica cui compete firmare il Permesso di Costruire.
7. Qualora l'intervento interessi aree paesaggisticamente vincolate, l'autorizzazione di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 deve essere richiesta congiuntamente all'istanza di autorizzazione commerciale e rilasciata contestualmente ad essa rispettando le procedure di cui all'articolo 82 della L.R. n. 12/05 e i criteri regionali contenuti nella deliberazione di Giunta Regionale n. VI/30194 del 25 luglio 1997.

8. L'atto autorizzativo commerciale e la relativa autorizzazione paesistica devono essere successivamente inviate unitamente al parere della Commissione Edilizia e alla relazione degli esperti ambientali, alla competente Sovrintendenza, ai fini dell'avvio delle procedure autorizzative di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004.
9. Qualora l'intervento interessi aree non specificatamente vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/2004, occorre, in base alle disposizioni del Piano Territoriale Paesistico Regionale e tenuto conto delle "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti" che i progetti siano accompagnati da una relazione paesistica.
10. La conclusione del procedimento di natura urbanistico-edilizia non può in nessun caso precedere le determinazioni sulla domande di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 114/1998.
11. Il titolo **abilitativo** per la realizzazione delle opere edilizie dirette all'apertura di medie e **grandi** strutture di vendita **può** essere rilasciato contestualmente o successivamente all'autorizzazione commerciale.
12. Nei casi in cui l'intervento edilizio necessita di preventivo piano attuativo, l'avvio del procedimento pianificatorio può essere contestuale al procedimento di rilascio dell'autorizzazione commerciale.
13. Il principio di contestualità, ai fini dell'insediamento di medie **strutture** di vendita, è derogabile in caso di strumenti attuativi già approvati alla data di entrata in vigore del Regolamento regionale n. 3/2000 (9 agosto 2000), relativamente ai quali il rilascio del Permesso di Costruire costituente, ai sensi delle vigenti disposizioni, atto dovuto per l'Amministrazione Comunale, nonché l'inizio dei lavori a seguito di D.I.A., sono ammissibili anche anticipatamente al rilascio della corrispondente autorizzazione di esercizio.
14. Nei medesimi casi si intende altresì assolto l'obbligo di adeguamento di cui all'art. 6, comma 5 del D.Lgs. n. 114/1998 e inoltre non deve essere garantita la dotazione di attrezzature pubbliche e di uso pubblico al servizio di grandi strutture di vendite stabilita dall'art. 4, comma 5 della L.R. n. 14/1999.
15. Il rilascio dei titoli abilitativi all'edificazione per gli edifici destinati alle attività di media e grande distribuzione è subordinato all'ottenimento delle singole autorizzazioni commerciali le quali sono connesse alla preventiva verifica della conformità urbanistica

dell'intervento nell'ambito dell'espletamento delle procedure amministrative di competenza.